



segreteria@ful-ras.org

3491427281 - 0702358376 - 3387326750



As.Pe.R

aspersartiegna@alice.it

Prot. 79

Cagliari 26 maggio 2021

- On.le Presidente Giunta regionale
- Assessore regionale del Personale
- Assessore regionale Programmazione
- On.le Presidente 1^a Commissione
- On.le Presidente 3^a Commissione
- e, p.c. Direttore generale Personale

S E D E

Oggetto: DL 225_FITQ Iscrizioni e Problematiche varie del personale.

E' in carico al Consiglio regionale il disegno di legge in oggetto "Disposizioni varie in materia di personale", ormai privo dell'articolo 6 e della relativa copertura finanziaria, in quanto inserito nell'ambito della discussione ed approvazione del DL 224, divenuto legge regionale 15 dicembre 2020, n.30 (art.6, comma 5).

Queste Organizzazioni, nel sollecitare la discussione del provvedimento surricordato, chiedono l'integrazione del testo, con gli articoli che si ripropongono di seguito, relativi alle problematiche già rappresentate con le note 271 e 71/2020, nonché recentemente prese in esame e condivise dai componenti del Comitato del FITQ.

Trattasi di norme sul personale, in servizio ed in pensione; in particolare, il permanere di personale escluso dall'iscrizione al FITQ e la mancata specifica previsione della perequazione annuale dell'assegno integrativo di pensione FITQ, sin dal 2012, con notevole perdita del potere di acquisto per ben dieci anni; ed inoltre, la previsione di una maggiore percentuale di organico da destinare alla mobilità verticale del personale in servizio, tenuto conto dei titoli posseduti e dell'alta professionalità acquisita.

Si propongono, pertanto, alla cortese attenzione le modifiche e le integrazioni al DL 225:

1) - L'articolo 4, è sostituito da seguente:

Art. 4

Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 s.m.i. - Riserva di posti

a) Nel comma 1 dell'articolo 58, le parole: "il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di", sono sostituite dalle seguenti: "il 40 per cento dei posti messi a concorso è destinato a selezioni interne per il personale appartenente alla Categoria/Area immediatamente inferiore del", a alla fine del comma, dopo le parole "negli Enti." Sono aggiunte le parole: "Per l'Area B dei Sottufficiali Forestali e di Vigilanza Ambientale, la quota da destinarsi a selezioni interne è pari al 60 per cento, in considerazione delle peculiari attività istituzionali assegnate e della previsione di pari titolo di studio per l'accesso dall'esterno per l'Area A di Guardia Forestale.

2) - L'articolo 6, è sostituito dal seguente:

Art. 6

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2011, n.27

a) nell'articolo 2, dopo il comma 2., è aggiunto il seguente:

"3. Nelle more della definizione delle modalità di cui all'articolo 2, è data facoltà al personale regionale non iscritto di presentare relativa domanda per l'iscrizione al Fondo."

b) nell'articolo 4, nella lettera b) del comma 1, il numero "0,50", è sostituito dal numero "1,5".

c.) nell'articolo 5, nella lettera f) del comma 1., dopo le parole: "ai dipendenti ai sensi dell'art.12", sono aggiunte le parole: "nonché ai dipendenti in quiescenza o ai loro superstiti aventi diritto secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di gestione del Fondo";

d) nell'articolo 8, dopo il comma 2., è aggiunto il seguente:

"3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, a salvaguardia degli ineludibili diritti acquisiti dai superstiti dell'iscritto cessato dal servizio entro la data del 31 dicembre 2011, in caso di decesso dopo tale data, resta ferma nei confronti dei medesimi aventi diritto all'assegno di reversibilità, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n.15 del 1985;

e) nell'articolo 10, comma 2., dopo le parole "percepite nell'ultimo decennio precedente il 1° gennaio 2012", sono aggiunte le parole: "e sempre che siano state assoggettate durante il medesimo periodo, alla prescritte contribuzioni ai fini del trattamento di cui al precedente comma,"

f) nell'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. L'ammontare delle somme individuali di cui ai precedenti commi, sono liquidate entro 30 giorni dalla cessazione dal servizio."

g) nell'articolo 15, comma 1, dopo le parole:"in godimento al 31 dicembre 2011", è aggiunto il seguente periodo: "da perequare annualmente in base all'indice ISTAT, tenendo conto delle disposizioni sulla crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n.201 ss.mm.ii..

h) nell'articolo 15, dopo in comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. La perequazione di cui al comma 1., può in alternativa, essere determinata – su istanza dell'interessato da presentare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge – tenendo conto della maggiore anzianità di iscrizione al fitq con l'applicazione delle aliquote scaglionate come segue:

| anni iscrizione fitq | aliquote perequative % |
|----------------------|------------------------|
| Da 1 a 15 | 0,50 |
| Da 16 a 25 | 1,50 |
| Da 26 a 35 | 2,00 |
| Da 36 a 40 e oltre | 2,50 |

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"Art. 6 bis

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1985, n.15

1: Nella lettera f) del comma 1, dell'art.14 della legge regionale n.15 del 1985, il termine "un rappresentante", è sostituito da "due rappresentanti"

Cordiali saluti.



SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)



As.Pc.R

IL PRESIDENTE

Comm. E. Lao